COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 ***E-mail-*** ***protocollo @pec.comune.capitignano.aq.it***

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 193

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 56 del 06-09-2021

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 (un) posto, a tempo pieno e determinato fino al 30.11.2021 e con decorrenza presumibile dal 01.08.2021, prorogabile, di categoria giuridica ed economica C1 del vigente CCNL degli EELL, con profilo professionale di Istruttore Tecnico, da destinare all'Area Sisma-tecnica del comune, in attuazione delle prerogative di cui all'art.50 bis del D.L n.189/2016 convertito nella Legge 15.12.2016 n.229, in sostituzione di personale in aspettativa. Nomina Commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 103 del 30 aprile 2021, con il quale è stato differito al 31 maggio 2021 il termine per l'adozione del rendiconto relativo all'esercizio 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli EE.LL.; conseguentemente, fino a tale data rimarrà autorizzato l'esercizio provvisorio.

Visto l'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2'19 n.32, con particolare riferimento al comma 1, 1 ter, 2 e 3: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile ((...)). Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per*

l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. (...)1-*ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario può autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma)). (…)* 2. *Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1 ((, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.*".

Tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e della straordinarietà, disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali, finalizzati ad assicurare celerità ed efficacia alla procedura da utilizzarsi da parte dei comuni del c.d cratere nel periodo della gestione straordinaria, in scadenza al 31.12.2021, e dello stato di emergenza, in scadenza al 31.12.2021, di cui all'art.1 del D.L. 189/2016, e del D.L. 104/2020 l'art 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd decreto agosto) che dispone la proroga, sino al 31.12.2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria (comma 1) e la gestione

straordinaria dell'emergenza (comma 2) in deroga alle ordinarie facoltà e vincoli assunzionali e nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, con particolare privilegio per i titoli e le competenze acquisite dai candidati.

Visto l'art.36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 dispone che: "2. *Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (…)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.*".

Visti:

- l'Avviso di scorrimento di graduatorie di altri enti – manifestazione di interesse, in data 09/07/2021 al protocollo n. 4342, pubblicato sull'Albo pretorio comunale il 09/07/2021 e sul sito della trasparenza del comune di Capitignano nella sezione bandi di concorso – Avvisi in data 13.07.2021;
- che il 24 luglio scorso sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la selezione in parola;
- la determina n. 49 del 04/08/2021 recante: "*Prerogative assunzionali ai sensi dell'art.50 bis del D.L. 189/2016, convertito nella legge 229/2016 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 57 c.2-bis. Presa atto esito procedura acquisizione manifestazione interesse di cui alla determina n. 41 del 09.07.2021*", con la quale si prendeva atto dell'esito infruttuoso della procedura di cui all'Avviso di manifestazione d'interesse, allegato alla determina n. 41 del 09.07.2021, pubblicato in data sull'Albo pretorio e in data 13/07/2021 sul sito della trasparenza del comune nell'apposita sezione dei concorsi.

Vista la determina di selezione pubblica n. 43 del 13/07/2021 con la quale si procedeva alla selezione pubblica per titoli e colloquio pubblicato sull'albo pretorio comunale e in

Amministrazione Trasparente in data 16/07/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale "concorsi ed esami", n. 56 del 16/07/2021, scadenza 15 agosto 2021.

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice.

Visto il Regolamento sull' sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 16/06/2021, con particolare riferimento all'art.49 (Commissione giudicatrice).

Visto il bilancio di previsione periodo 2021-2023, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.06.2021, e dato atto della copertura finanziaria della spesa.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto**.

2. Di **nominare** la Commissione di concorso per la "*selezione pubblica per l'assunzione di n.1(uno) posti, a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2021 e con decorrenza presumibile dal 01.08.2021, prorogabile, di categoria giuridica ed economica C1 del vigente CCNL degli EELL, con profilo professionale di Istruttore Tecnico - Geometra da destinare all'Area sisma-tecnica del comune, in attuazione delle prerogative di cui all'art.50 bis del D.L n.189/2016 convertito nella Legge 15.12.2016 n.229*", come in seguito indicata:

1) Ing. Chiara Recchiuti - Responsabile Area Sisma, cat. D – Presidente;
2) Dr. Fabrizio Ioannucci - cat. D (dipendente del comune di Capitignano) - Componente;
3) Geom. Marco Mastrangelo - Cat. C (dipendente del comune di Capitignano) – Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante;

3. Di **dare atto** che agli stessi non spetta alcun compenso in quanto sono dipendenti del comune di Capitignano ed inoltre ai sensi dell'art.3, commi da 12 a 14, della legge 56/2019 gli incarichi predetti si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

4. Di **dover acquisire** dai componenti le dichiarazioni in ordine all'assenza di condizioni di incompatibilità tra essi e concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 11-09-2021

pubblicazione n. 495

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-09-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 11-09-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi